



STATUTO



Ente Nazionale di Ricerca
e promozione per la standardizzazione

INDICE

Articolo 1 - Natura, sede, scopi e attività	3
Articolo 2 - Regole di comportamento	3
Articolo 3 - Ordinamento dell'Ente	3
Articolo 4 - Presidente e Vice Presidente	3
Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione	4
Articolo 6 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	5
Articolo 7 - Direttore.....	6
Articolo 8 - Comitato Tecnico-Scientifico	6
Articolo 9 - Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico	7
Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti	7
Articolo 11 - Consulenti, esperti, commissioni e gruppi di lavoro	7
Articolo 12 - Patrimonio dell'Ente	8
Articolo 13 - Entrate dell'Ente	8
Articolo 14 - Bilancio e contabilità dell'Ente	8
Articolo 15 - Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio ...	9
Articolo 16 - Disposizione transitoria	9

Articolo 1

Natura, sede, scopi e attività

1. L' "ENR - Ente Nazionale di Ricerca e Promozione per la Standardizzazione" è un Ente privato non avente fini di lucro, con sede legale in Palermo.
2. L'Ente ha lo scopo di contribuire, nell'interesse della collettività, alla ricerca in ambito qualità, sicurezza, ambiente e certificazione di sistemi, processi e prodotti, svolgendo o proponendo tutte le attività o iniziative idonee al riguardo.
3. Per conseguire gli scopi di cui al precedente comma, l'Ente può istituire sedi secondarie, partecipare e/o provvedere alla dotazione di organismi pubblici e privati ovvero di altri soggetti che, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, svolgano attività di ricerca di cui al comma 2.

Articolo 2

Regole di comportamento

1. Le attività dell'Ente e degli organismi partecipati di cui al precedente articolo 1 sono disciplinate da un codice etico approvato dal Consiglio di Amministrazione e sono svolte in accordo ad un sistema di qualità interno basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti.
2. I programmi di ricerca e sviluppo che vengono elaborati dagli organismi associativi e societari sono esaminati dal Comitato Tecnico-Scientifico ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 3

Ordinamento dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore
 - il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, secondo le modalità di cui all'art. 5.7, dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni, cessano dalle funzioni con la elezione dei successori e non sono rieleggibili per più di due quadrienni consecutivi.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, può convocare e presiedere il Comitato Tecnico-Scientifico e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Fermo restando quanto precede, i poteri del Presidente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i limiti e le modalità di esercizio.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nel compimento di tutti gli atti dell'ufficio da un Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono affidate al membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in età.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri di diritto e membri per cooptazione.

2. Sono membri di diritto:

- un membro nominato dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio;
- un membro nominato dal Ministero delle Attività Produttive;
- un membro nominato dal Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- un membro nominato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- il Presidente del Registro Italiano Navale;
- il Rettore dell'Università di Palermo o un suo delegato;
- un esperto di particolare rinomanza in materia di certificazione di Qualità, Ambiente e Sicurezza nominato dal Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- due esperti di particolare rinomanza in materia di certificazione di Qualità, Ambiente e Sicurezza nominati dal Registro Italiano Navale.

In caso di mutamenti intervenuti negli enti, nelle associazioni o negli organismi dinanzi elencati, che comportino incertezza circa la facoltà di nomina dei rappresentanti, essi saranno sostituiti da membri designati dal Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca.

3. Sono membri per cooptazione coloro che vengono chiamati dal Consiglio di Amministrazione a farne parte, al fine di assicurare la rappresentatività di nuovi settori di attività dell'Ente. Essi sono scelti fra persone di riconosciuta esperienza e non possono eccedere il numero di tre. La delibera di cooptazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dal successivo comma 7.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; i membri subentrati ad altri, ovvero cooptati, nel corso del quadriennio durano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. La cessazione del mandato per scadenza del termine ha effetto dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione ricostituito.

5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno su determinazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno due Consiglieri. L'atto di convocazione deve essere inviato con raccomandata a/r ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti con almeno dieci giorni di preavviso salvo casi di comprovata urgenza in cui viene inviato tramite telegramma spedito con almeno tre giorni di preavviso, e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di riunione in prima e in seconda convocazione e degli argomenti da esaminare.

6. Su invito del Presidente possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dipendenti dell'Ente, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati, consulenti ed esperti, perché riferiscano o esprimano il loro parere su argomenti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni assiste il Direttore, che cura le verbalizzazioni. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente.

8. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica il Presidente chiede alle amministrazioni, agli enti, alle associazioni interessate di indicare i nominativi di coloro che ai sensi del presente Statuto dovranno far parte del costituendo nuovo Consiglio. La prima convocazione del Consiglio di Amministrazione ricostituito è effettuata dal Presidente uscente per una data che non superi di oltre quaranta giorni la suddetta scadenza. Il Presidente del Registro Italiano Navale provvede all'insediamento del Consiglio ricostituito e ne presiede la prima riunione. Nella medesima riunione di insediamento, ovvero, qualora in apertura di essa sia deliberata la cooptazione di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, in una riunione immediatamente successiva, il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, attribuisce l'incarico di Direttore e nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico ed i Revisori dei Conti.

9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione oltre al rimborso delle spese sostenute, spetta un gettone di presenza per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio stesso, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

(a) adotta lo statuto e le relative modificazioni;

(b) approva il codice etico;

(c) determina gli indirizzi dell'attività e dell'organizzazione dell'Ente e vigila sul conseguimento delle sue finalità;

(d) approva il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo;

(e) delibera in merito alla partecipazione o alla liquidazione di organismi societari e associativi e all'assunzione o cessione di partecipazioni in organismi già costituiti;

(f) delibera in merito ai comportamenti da adottare nelle assemblee degli organismi partecipati ivi compresa la designazione degli amministratori e dei sindaci o revisori;

- (g) elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico e un Revisore dei Conti, fissandone le indennità e gli eventuali compensi;
- (h) attribuisce l'incarico di Direttore, previa valutazione dei requisiti professionali, a persona scelta tra i dipendenti del Gruppo Registro Italiano Navale, fissandone l'eventuale compenso;
- (i) delibera in merito agli atti di acquisto e di disposizione del patrimonio immobiliare;
- (l) delibera in merito alla cooptazione di membri del Consiglio stesso;
- (m) delibera su ogni altro argomento che ritenga di interesse dell'Ente, ovvero che il Presidente o il Comitato Tecnico-Scientifico ritengono opportuno sottoporre al suo esame;
- (n) delibera le assunzioni, le promozioni e il licenziamento del personale;
- (o) delibera sullo scioglimento dell'Ente e sulla destinazione dei suoi beni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente parte dei suoi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli elencati alle lettere a, b, c, d, e, g, h, i, l, o del precedente comma, definendo comunque i limiti e le modalità di esercizio degli stessi.

Articolo 7

Direttore

1. Il Direttore attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione e assicura la gestione continuativa dell'Ente, e risponde della propria attività al Consiglio di Amministrazione stesso ed al Presidente.
2. I servizi di ricerca dell'Ente sono ordinati in una direzione, posta alle dipendenze del Direttore che ne è responsabile. Egli cura l'utilizzazione del personale e degli strumenti necessari all'attività dell'Ente, predispone lo schema delle proposte da sottoporre al Presidente e agli organi collegiali e provvede per l'esecuzione delle loro determinazioni e deliberazioni.

Articolo 8

Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui uno su indicazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, tre su indicazione del Registro Italiano Navale, due su indicazione dell'Università di Palermo, e tre scelti dal Consiglio stesso fra persone aventi particolare competenza tecnica nei settori di operatività dell'Ente. Esso dura in carica quattro anni; la cessazione del mandato ha effetto dalla sua ricostituzione. Il Comitato Tecnico-Scientifico in prima riunione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente ed elegge fra i suoi membri il proprio Presidente. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa il Direttore, cui spetta di riferire in merito al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico provvede alle successive convocazioni per determinazione propria o a richiesta del Presidente dell'Ente, il quale può intervenire alle riunioni e presiederle. Il Comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto di chi esercita la presidenza. I verbali delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono raccolti e numerati cronologicamente.

Articolo 9

Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato predispone e promuove i programmi relativi all'attività di ricerca da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, discute le proposte dei programmi di ricerca da assumere per contratto, e si pronuncia in merito a tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico sottoposte al suo esame dal Presidente dell'Ente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui due nominati dal Registro Italiano Navale ed uno prescelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti ai sensi del Decreto Legislativo 27/1/92 , n° 88. La presidenza è assunta da uno dei membri nominati dal Registro Italiano Navale.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e cessa dal mandato con effetto dalla data di ricostituzione. A tale data cessano dalle funzioni anche i membri nominati nel corso del triennio.

3. I Revisori dei Conti non possono essere dipendenti dell'Ente, né possono ricoprire cariche negli organismi associativi e societari partecipati direttamente o indirettamente dall'Ente.

4. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell'Ente e tiene un libro delle proprie adunanze e delle deliberazioni. I Revisori possono, sia individualmente che collegialmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifiche di cassa, chiedere informazioni al Direttore ed assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I membri del Collegio di revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima delle riunioni nelle quali i bilanci stessi dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione. Il Collegio redige una relazione illustrativa e la invia al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Consulenti, esperti, commissioni e gruppi di lavoro

1. Per lo studio di determinati argomenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Tecnico-Scientifico possono nominare esperti e consulenti esterni anche stranieri, in settori specifici e/o affini alle problematiche scientifiche dell'Ente. Essi operano individualmente o in commissioni o in gruppi di lavoro con l'intervento di funzionari dell'Ente e/o degli organismi partecipati.

Articolo 12

Patrimonio dell'Ente

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- (a) dai beni mobili ed immobili, ivi compresi i diritti dell'ingegno;
- (b) dai titoli di Stato ed obbligazioni;
- (c) dalle partecipazioni negli organismi di enti pubblici e privati;
- (d) dai crediti verso terzi;
- (e) dalle disponibilità liquide presso banche;
- (f) dal contante in cassa.

2. L'Ente realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire ciò il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente all'Ente, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche.

Articolo 13

Entrate dell'Ente

1. Le entrate dell'Ente sono costituite:

- (a) dai proventi di attività direttamente svolte;
- (b) dai proventi del patrimonio;
- (c) dai dividendi degli organismi partecipati;
- (d) dai premi e contributi per ricerche e pubblicazioni;
- (e) da eventuali contributi erogati in relazione ad accordi nazionali ed internazionali, da Amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, italiani e stranieri.
- (f) dagli eventuali altri proventi.

Articolo 14

Bilancio e contabilità dell'Ente

1. L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo l'eventuale avanzo di gestione è destinato alla copertura dell'eventuale disavanzo di esercizi precedenti. La quota dell'avanzo di gestione non assorbita dalla copertura di tale disavanzo è destinata al sostegno delle finalità istituzionali dell'Ente e al potenziamento delle attività svolte dagli organismi partecipati, mediante accantonamento e iscrizione ad apposita riserva. L'utilizzazione delle somme così accantonate avviene secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per la formazione del bilancio consuntivo, la valutazione dei beni, la tenuta delle scritture contabili e la responsabilità degli amministratori si applicano le norme del codice civile e delle leggi riguardanti le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro.

Articolo 15

Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salva diversa volontà del Registro Italiano Navale, ad enti o associazioni aventi finalità di tutela della sicurezza e dell'ambiente o assistenziali.

Articolo 16

Disposizione transitoria

1. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione costituito a norma del precedente articolo 5 dovrà essere convocata non appena saranno pervenute le designazioni necessarie per la costituzione del Consiglio stesso.

2. In attesa del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente, quale Ente di ricerca soggetto alla vigilanza del Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca, questo funzionerà come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e segg. .